| N. TAR | 2019 - 070 |
|---------------|---|
| N. PROTOCOLLO | 202727 /RU del 2 dicembre 2019 |
| MITTENTE | DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione |
| DESTINATARI | DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE ALLA DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI |
| OGGETTO: | Registrazione delle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari di tali Paesi. |

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 310 del 2/12/2019, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1997, della Commissione del 29 novembre 2019, relativo alla riapertura dell'inchiesta in seguito alla sentenza del 19 settembre 2019 nella causa C- 251/18 Trace Sport SAS, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali Paesi.

Pertanto, a decorrere dal 3 dicembre 2019, le importazioni nell'Unione di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati con i codici Taric 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari di tali Paesi, debbono essere sottoposte per nove mesi a registrazione, a norma dell'art. 14, par. 5, del Reg.to (UE) 2016/1036, al fine di garantire che, qualora i risultati dell'inchiesta confermino l'elusione, dazi antidumping di importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

Al riguardo, si raccomanda che ai fini della registrazione in parola si tenga conto degli elementi utili a garantire l'individuazione delle dichiarazioni ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, anche mediante il ricorso all'applicazione COGNOS.

Si evidenzia, infine, che come indicato nel regolamento, qualsiasi eventuale domanda di rimborso e di sgravio dei dazi in questione dovrà essere presa in esame solamente dopo la pubblicazione dei risultati della suddetta inchiesta, che dovrebbe avvenire, di norma, entro nove mesi dalla data di pubblicazione del regolamento in parola.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del regolamento (UE) 2019/1997, allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim Mariarita Simona Sardella

[&]quot;Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93 "